

Webinar ANDEC

15 MAGGIO 2024

GPSR

Il nuovo regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Programma del WEBINAR



Avv. Maurizio Iorio

- GPSR – Una panoramica legale



Boris Tuzza

- Obblighi dei fornitori online e Safety Business Gateway



Pietro Piras

- Qualificazione di un prodotto sicuro, analisi dei rischi e documentazione tecnica
- Vigilanza del mercato e requisiti per i prodotti



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatolorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Ambito di applicazione



Quali soggetti?

Produttori, importatori,
distributori, piattaforme
di servizi «on line» ed
«operatori economici» in
genere



Quali prodotti?

Prodotti non alimentari
destinati ai consumatori.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Deadline

13 dicembre 2024



Si applica il nuovo
Regolamento UE 2023/988
sulla sicurezza generale dei
prodotti (GPSR), che sostituisce
ed abroga la precedente
direttiva 2001/95/CE (GPSD)



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Obiettivi del GPSR

1. Adeguare quadro UE sulla sicurezza dei prodotti alle **vendite on-line**
2. Adeguare quadro UE alle **nuove tecnologie**, soprattutto digitali
3. Adeguare quadro UE alla variegata legislazione sulla **conformità di prodotto**, che stabilisce come i prodotti devono essere realizzati



Sussidiarietà

Art. 2.1 GPSR

Il GPSR «[...] si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, **nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione»**



Previsione analoga a quella contenuta nella precedente direttiva 2001/95/CE (di non sempre agevole interpretazione e concreta applicazione).



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorlorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

A quali prodotti si riferisce il GPSR

Art. 3 GPSR

Qualsiasi prodotto che un consumatore non professionale si può trovare ad utilizzare, un prodotto:

- **destinato ad essere ceduto, anche gratuitamente, ad un consumatore**, anche nel quadro di una prestazione di servizi (es.: ricambio incorporato in prodotto riparato in garanzia)

oppure

- **anche solo suscettibile di essere utilizzato dal consumatore** (non professionale), anche quando a lui non destinato (es.: stampante professionale venduta da «grande superficie» o acquistata usata da uno studente)





Quando è sicuro un prodotto?

Art. 3.2 GPSR

In generale, sono sicuri i prodotti che, in **condizioni d'uso normali**, non presentino **alcun rischio** o presentino **rischi minimi** (purché compatibili e coerenti con un elevato livello di protezione del consumatore)

Il rischio nell'uso di un prodotto va ponderato alla luce di elementi specifici

Art. 6 GPSR

1. Le **caratteristiche** del prodotto (si pensi alla pericolosità intrinseca ed inevitabile di un coltello)
2. L'**effetto del prodotto** su altri prodotti (ad esempio il sostegno di uno scaffale non « tiene»)
3. L'**effetto di altri prodotti** sul prodotto, ove sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo con altri prodotti (es. : un motore si ingrippa con un lubrificante)
4. La **presentazione** del prodotto (es. istruzioni equivoche o inadeguate)
5. Le **categorie di consumatori** che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto , incluso l'impatto delle differenze di genere su salute e sicurezza (novità)
6. L'**aspetto del prodotto**, e ciò non solo nel caso di bambini, ma in genere «*quando (questo) può indurre i consumatori ad utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato*»
7. «*le adeguate **caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne***» (il riferimento è al Reg. 2019/881/UE)



Come si prova che un prodotto è sicuro?

Art. 7 GPSR

Nei seguenti casi, opera una **presunzione legale di sicurezza**

- 1. Se esistono norme EN, quando il prodotto è conforme ad esse.** Si tratta di norme armonizzate, pubblicate sulla GUCE (queste ultime ottemperano ai requisiti specifici di sicurezza stabiliti dalla Commissione con appositi «atti di esecuzione»: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri)
- 2. In mancanza di norme EN, quando il prodotto è conforme ai requisiti nazionali in materia di rischi e di sicurezza** stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatolorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

La presunzione potrebbe non bastare

Se è dimostrato che il prodotto è **comunque pericoloso**, le autorità di vigilanza possono adottare tutte le misure all' uopo idonee



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Ulteriori elementi di valutazione della sicurezza quando non opera la presunzione Art. 8 GPSR

- a) Conformità a **norme tecniche europee diverse da quelle EN** pubblicate sulla GUCE
oppure, in mancanza di norme tecniche europee
- b) a **norme internazionali** (ad es. norme ISO)
- c) agli **accordi internazionali**
- d) ai **sistemi di certificazione volontaria** o simili
- e) alle **raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione**
- f) alle **norme nazionali** elaborate dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione
- g) allo **stato dell'arte** della tecnologia
- h) ai **codici di buona condotta**
- i) al **livello di sicurezza attendibile dai consumatori**
- j) ad **atti di esecuzione** (diversi da quelli che stabiliscono i requisiti delle norme EN, già prima indicati), elaborati dalla Commissione UE (ex art. 7.2 del Regolamento)




Quali erano i soggetti tenuti all'obbligo generale di sicurezza?

Obbligo di immissione sul mercato solo di prodotti sicuri (**Produttori**)

Obbligo di condotta diligente per contribuire all'osservanza degli obblighi di sicurezza (**Distributori, ossia grossisti e rivenditori**)

Attività di sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, azioni correttive, collaborazione con le autorità di vigilanza (**Produttori + Distributori**)

Ante GPSR (GPSD)




Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo generale di sicurezza?

Obbligo di immissione sul mercato solo di prodotti sicuri (**tutti gli Operatori Economici**)

- Fabbricante
- Rappresentante autorizzato
- Importatore
- Distributore
- Fornitore servizi di logistica
- «[...] o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi in relazione alla fabbricazione del prodotti o della loro messa a disposizione sul mercato in conformità al .. Regolamento»

GPSR (art. 5)





Obblighi in capo agli operatori economici

Gli obblighi posti in capo agli operatori economici vengono declinati e variegati così come già previsto per i prodotti ricadenti nelle direttive verticali di prodotto (ad es.: EMC, LVD, RED, Reg. Macchine, ecc.): Questi obblighi possono essere così esemplificati:

- **obblighi di valutazione ed attestazione** della conformità del prodotto (obblighi posti essenzialmente in capo al solo fabbricante)
- **obblighi tracciabilità** del prodotto
- obbligo di fornire **istruzioni d'uso e precauzioni d'uso**
- obblighi di **vigilanza**
- obblighi di corretta **conservazione dei prodotti**



Immissione nel mercato UE di prodotti di provenienza extra UE **Art. 16 GPSR**

Il GPSR estende a tutti i prodotti considerati l'applicazione del Reg. UE 2019/1020 sulla vigilanza (altrimenti applicabile ai soli prodotti disciplinati dalle direttive specifiche verticali di prodotto, quali, ad esempio, EMC, LVD, RED).

Pertanto, un prodotto può essere immesso nel mercato UE solo se specifici compiti possono essere svolti da determinati operatori economici basati nella UE e definiti «Responsabili dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione».



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Chi può immettere prodotti nell'UE?

Quattro Operatori

1. il **Fabbricante** stabilito nell'Unione
2. un **Importatore**, se il Fabbricante non è stabilito nell'Unione
3. un **Rappresentante Autorizzato** che ha ricevuto dal Fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti dell'art. 4, paragrafo 3, del Reg. 2019/1020/UE per suo conto
4. un **Fornitore di Servizi di Logistica** stabilito nell'UE con riferimento ai prodotti da esso gestiti, qualora nessun altro operatore economico di cui ai numeri 1, 2 e 3 sia stabilito nell'UE

Attenzione!



- *Ogni operatore è alternativo all'altro*
- *Gli estremi e l'indirizzo di contatto nella UE dell'operatore interessato vanno riportati sul prodotto o sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento*



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Oneri/compiti degli Operatori Economici nei rapporti con le autorità di sorveglianza


1. Verificare che la **principale documentazione tecnica** (Dichiarazione CE di Conformità e Fascicolo Tecnico) sia pronta e disponibile alle autorità di sorveglianza, ove richiesta
2. **Fornire alle autorità informazioni e documenti** necessari per dimostrare la conformità del prodotto
3. **Cooperare con le autorità** e attivarsi se un prodotto presenti un rischio, per rimediare a qualsivoglia non conformità o attenuare rischi
4. Verificare periodicamente (a) la **conformità del prodotto** alla documentazione tecnica di sicurezza e (b) che il prodotto sia conforme alla **tracciabilità e disponibilità di istruzioni d'uso e informazioni sulla sicurezza**



Vendita on line

Due principali innovazioni:

1. **equiparazione** della vendita online a quella tradizionale
2. **obblighi anche attivi** in materia di sicurezza dei prodotti, posti in capo per la prima volta ai Fornitori di un mercato on line .



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendita online = Vendita offline

Art. 4 GPSR e Art. 6 Reg. 2019/1020/UE

«I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi **destinata ai consumatori** dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, **con qualsiasi mezzo**, le proprie attività verso uno o più Stati membri»



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Criteri per stabilire su un'offerta di vendita on line è da considerarsi destinata ai consumatori dell'Unione

Considerando 15 Reg. 2019/1020/UE

- a) Vanno considerate **le aree geografiche** verso le quali è possibile effettuare la spedizione .
- b) Vanno considerati **i mezzi di pagamento disponibili** (è insufficiente il mero fatto che il sito degli operatori economici sia accessibile dallo Stato membro dell'utilizzatore finale).
- c) Vanno considerate **le lingue disponibili** utilizzate per offerta o ordine

Orientamenti VBER punti 213 e 214 sulle «vendite attive»

- b) Vanno considerati **i banner** che mostrino un collegamento territoriale su siti di terzi .
- c) Va considerato il pagamento di **un compenso a un motore di ricerca o a un provider** per la presentazione di inserzioni pubblicitarie specificamente indirizzate ad utenti allocati in un determinato territorio



Piattaforme di vendita online: chi sono?

Art. 3, n. 14

Cosa sono?

«fornitori di un mercato online», ossia ogni «fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Piattaforme di vendita online: quali gli obblighi principali?

Art. 22 GPSR

Istaurare **canali di agevole comunicazione diretta** in/out con i consumatori e le autorità

- A) Registrazione sul nuovo portale istituzionale web «**Safety Gate**»
- B) Designazione di un «**punto di contatto unico**» per le comunicazioni anche elettroniche con le autorità di sorveglianza

Obbligazioni attinenti la **sicurezza dei prodotti**

- C) Organizzazione di «**processi interni per la sicurezza del prodotto**»
- D) Messa a disposizione di **informazioni su fabbricanti e prodotti; sospensione dei servizi** ai venditori su Market Place di prodotti non conformi, ecc.

Obblighi di **cooperazione con le autorità di sorveglianza** e con gli operatori economici pertinenti

- E) Comprende: **ottemperare agli «ordini» delle autorità** di sorveglianza; comunicare **l'esistenza di prodotti pericolosi**, comunicare **la rimozione di offerte di prodotti** perché pericolosi, ecc.





Diritti dei consumatori Artt. dal 33 al 39 GPSR

- Diritti di **informazione**
- Diritto di sporgere **reclami**
- Portale **Safety Gate**
- **Richiami** per la sicurezza di prodotto
- **Avviso di richiamo**
- **Rimedi in caso di richiamo** di sicurezza

L'operatore economico deve sempre offrire al consumatore una scelta tra:

- 1. riparazione**
- 2. sostituzione** del prodotto con altro sicuro dello stesso tipo
- 3. un adeguato rimborso** del valore del prodotto richiamato



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Conclusioni

Innovazioni più importanti...

- online = offline
- obblighi molto precisi estesi a tutti gli Operatori Economici (è richiesta una loro cooperazione per la sicurezza)
- ampliamento dei requisiti da soddisfare per il prodotto «sicuro»
- nuovi diritti molto più vasti per i consumatori

...potremmo andare avanti ancora un po'



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE